



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Domenico Nese



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore




ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 27 SET, 2013

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 SET, 2013

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 27 SET, 2013

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 del 26/09/2013

OGGETTO: Società Capaccio Paestum Servizi srl – Provvedimenti.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 17,00 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco		SI
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena		SI
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA,
PALUMBO,

Consiglieri

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relazione l'argomento l'Assessore Palumbo.
Arriva l'Assessore Voza Eustachio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14 del D.L. 78/2010 prevede la messa in liquidazione entro il 30 settembre delle Società che hanno subito perdite d'esercizio negli ultimi tre anni o ricapitalizzazione per perdite d'esercizio;

Preso atto che la società Capaccio Paestum Servizi detenuta al 100% da parte di questo Ente :

- ha avuto perdite d'esercizio negli anni 2009-2010-2011 e ricapitalizzazione da parte del Comune di Capaccio a causa delle su indicate perdite per cui è assoggettato alle disposizioni su indicate e, di conseguenza, dovrà procedere alla messa in liquidazione della stessa;
- ha attivato in data 23-01-2013 con Verbale Assemblea Ordinaria su disposizione del Socio unico le operazioni di messa in liquidazione;
- ha provveduto a reintegrare il capitale sociale, in seguito al versamento delle quote da parte del Comune di Capaccio.

Rilevata la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere la partecipazione nella Società Capaccio Paestum Servizi e di continuare a far svolgere i propri servizi strumentali alla suddetta Società per le motivazioni contenute nell'allegato progetto di fattibilità, mediante l'ampliamento della compagine sociale al fine di ottenere un bacino di abitanti superiore a 30.000 per non incorrere nelle limitazioni previste dal D.L. 78/2010;

Preso atto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04-09-2013 con i Comuni di Albanella, Felitto e Castel San Lorenzo, contenente la volontà delle parti di partecipare al progetto di gestione dei servizi strumentali mediante la Società Capaccio Paestum Servizi e di trasformazione della stessa mediante modifiche statutarie tra cui l'oggetto esclusivo dall'art 13 della L. 223/2006, e la diminuzione del capitale sociale ad € 10.000,00 suddiviso in quote proporzionalmente al numero degli abitanti;

Ritenuto il progetto predisposto per la trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi, in cui sono ampiamente dettagliate le motivazioni per il mantenimento della partecipazione e la scelta dei servizi da svolgere in modo associato e quelli che si intendono immediatamente affidare con i relativi piani ed il Piano economico-finanziario dell'iniziativa;

Ritenuto di dover effettuare, come disposto dall'art. 19, comma c, lett. A del D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009, la ricognizione delle Società partecipate, al fine di valutarne il loro mantenimento o dismissione in base ai requisiti qualitativi e la trasmissione della stessa alla Corte dei Conti.

Rilevato che:

- risultano detenute partecipazioni nelle seguenti società in house con capitale interamente pubblico: Capaccio Paestum Servizi con quote di € 50.000,00 (100% del capitale) e CST Sistemi Sud con sedi a Capaccio con quote di € 27.887,50 pari ad € (27,07% del Capitale).
- le su indicate società svolgono servizi strumentali e di interesse generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008) strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci.
- il CST Sistemi Sud, costituita ai sensi dell'art 13 della L. 223/2006, avente per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi strumentali e di interesse generale degli Enti soci pubblici nell'ambito delle attività informatiche e telematiche, con un bacino di abitanti pari a 422.052 e bilanci chiusi sempre in utile, dove risulta istituito e funzionante il Comitato di Controllo analogo;
- **Preso atto** che i piani finanziari e di lavoro riducono l'importo degli oneri finanziari della Società più del 20%, come stabilito dall'art. 9 del D.L. 95/2012;

Visto il verbale delle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto il parere favorevole dei responsabili di Area e Servizio;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati in allegato;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 2 (De Caro, Tarallo),

DELIBERA

1. Approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 06 settembre 2013 con i Comuni di Albanella, Felitto e Castel San Lorenzo, che fa parte integrante e sostanziale della presente, contenente la volontà di ampliare la compagine sociale della Società Capaccio Paestum Servizi e modificare, di conseguenza, lo statuto;
2. Di approvare il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare le modifiche dello Statuto della Società, riguardanti le variazioni relative alla denominazione, all'oggetto sociale, al capitale sociale e compagine sociale, all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Controllo Analogo, come riportato nella bozza di Statuto del su indicato Progetto;
4. Di cedere parte delle quote del Capitale Sociale della Società "Sele Calore Multiservizi" pari ad € 10.000,00 ai sottoscrittori del Protocollo d'intesa riportato al punto 1. Nel seguente modo: quote del valore nominale di € 1.996,00 al Comune di Albanella, quote del valore nominale di € 394,00 al Comune di Felitto e quote del valore nominale di € 787,00 al Comune di Castel San Lorenzo;
5. Di confermare la partecipazione per le motivazioni riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi", dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi del D.L. 78/2010, nelle seguenti società:
 - a) Società "Sele Calore Multiservizi" con sede in Capaccio con quote di € 6.823,00 pari al 68,23% del Capitale sociale di € 10.000,00;
 - b) Società CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 27.887,50 pari al 27,07% del Capitale sociale di € 103.020,00;
6. Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano: Manutenzione strade, immobili, verde pubblico, manutenzione acquedotto e contatori, pulizie edifici, manutenzione cimitero e servizi funebri, manutenzione banche dati informatici e supporto agli uffici, allestimenti per spettacoli e convegni, sportello Informativo turistico e di progettazione.
7. Di revocare, al perfezionamento degli adempimenti riportati nei precedenti punti, lo stato di liquidazione della Società Val Calore Multiservizi, per le valutazioni in premessa indicate.
8. Di demandare il Sindaco per gli adempimenti consequenziali.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal presidente: consiglieri presenti n.15, astenuti n.///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 2 (De Caro, Tarallo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Interventi

CETTA: Annuncia voto favorevole elogiando la scelta di coinvolgere anche altri comuni. Chiede al Sindaco un ferreo controllo sulla società per evitare i problemi del passato.

PAOLILLO: Plaude la scelta di coinvolgere gli altri Comuni.

DE CARO: Teme che anche stavolta l'Amministrazione si sta imbarcando in un'iniziativa pericolosa. Dubbi sulla legittimità sia in ordine al numero di Società da poter detenere, sia per la possibilità per i piccoli comuni di svolgere funzioni attraverso la Società.

ASSESSORE PALUMBO: Non viene costituito nuovo soggetto ma è la stessa società con diversa composizione azionaria ed inoltre i piccoli comuni possono svolgere funzioni diverse da quelle fondamentali individuate dal legislatore.

TARALLO: Ricorda la sproloquio del Vice Sindaco allorché perorava lo scioglimento della Capaccio Paestum. Si chiede inoltre come mai il Vicesindaco non partecipava al Controllo analogo.

SEGRETARIO GENERALE: Su richiesta del Presidente precisa che i piccoli comuni possono svolgere le funzioni fondamentali individuate dal legislatore mediante unioni o convenzioni, mentre possono svolgere funzioni diverse da quelle fondamentali (cultura, turismo, attività produttive, promozione del territorio) anche mediante moduli societari.

RAGNI: Ritene che probabilmente i consiglieri di opposizione non individuino tutti gli aspetti della vicenda, non essendo dei tecnici.

Replica a Tarallo che i tre esercizi in perdita non sono stati certo causati da questa Amministrazione, e che la propria sospensione del Comitato del Controllo Analogo è dipesa dall'indegna gestione della Capaccio Paestum gestita addirittura da Consiglieri Comunali.

Escono De Caro e Tarallo dopo battibecco con Ragni.

RAGNI: Abbiamo riportato in attivo la Società.

Rientrano De Caro e Tarallo.

FARRO: Esaustivo il precedente intervento del Segretario Generale. Si deve andare avanti con la Società.

PAOLILLO: Le normative si evolvono e comunque abbiamo recuperato una Società moribonda.

SINDACO: Lo scopo della Società in house che andiamo a recuperare, è quello di erogare servizi ai cittadini. Anche gli altri Comuni che aderiscono sono stati confortati da tecnici e specialisti.

Ringrazia tutti coloro che hanno lavorato sull'argomento, Assessore Palumbo, Ragioniere Vertullo i Revisori dei Conti che tra l'altro non sono stati nemmeno scelti da noi e quindi sono al di sopra di sospetto.

Ricorda a Cetta che è la stessa legge che oggi non consente alle società di fare nemmeno un euro di debiti.

Rivendica che l'Amministrazione ha risanato in tempi record una Società pubblica, cosa rarissima in Italia, ringrazia in tal senso l'Avv. Catarozzi, dott. Delli Santi ed il Consigliere Longo.

PRRSIDENTE: Comunica che il Consigliere Longo si è allontanato per problemi familiari.

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZIO IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI STRUMENTALI ISTITUZIONALI.

Il Giorno 6 del mese di Settembre dell'anno 2013 in Capaccio, presso la casa comunale tra:

- Il Comune di Capaccio nella persona del suo rappresentante legale il Sindaco Italo Voza;
- Il Comune di Albanella nella persona del suo rappresentante legale Assessore Giancarmine Verlotta, delegato dal Sindaco Giuseppe Capezzuto;
- Il Comune di Felitto nella persona del suo rappresentante legale il Sindaco Maurizio Caronna;
- IL Comune di Castel San Lorenzo nella persona del suo rappresentante legale il Sindaco Gennaro Capo.

Premesse

L'Ente pubblico locale ha una capacità giuridica peculiare che deriva dalla propria posizione di preminenza organizzativa e dalla esponenzialità rispetto ai fini giuridici (Istituzionali) in relazione ai quali l'ordinamento ne legittima l'esistenza e l'attività. Il fenomeno organizzativo di diritto pubblico, quindi, si caratterizza per un principio di legalità amministrativa che ne connota l'intera attività. Nel perseguire tali finalità l'Ente locale dispone di due tipi di capacità: da un lato, l'autarchia, ovvero la possibilità di agire per il conseguimento dei propri fini mediante l'esercizio di poteri amministrativi, caratterizzati dalla preminenza e dalla corretta soggezione dei soggetti rispetto ai quali i fini rilevano in concreto; dall'altro la capacità di diritto comune che consiste nel potere di dettare regole ed effetti di rilevanza esterna operando su un piano di parità con altri soggetti dell'ordinamento. Ma anche per questo tipo di capacità, il principio di legalità amministrativa risulta preminente, a differenza delle istituzioni di diritto privato, per le quali è in genere irrilevante la circostanza che un atto sia stato compiuto *ultra vires*, con conseguente piena validità ed efficacia dello stesso, per le istituzioni pubbliche si può affermare che l'utilizzo di strumenti di diritto privato deve essere giustificato in ragione dell'attinenza alle finalità curate dall'Ente e non deve contrastare con specifici divieti di legge che conformano e/o riducono capacità negoziali. Pertanto, l'opzione stessa per il diritto privato e i suoi moduli organizzativi deve essere sorretta da un test di compatibilità con

i fini istituzionali o con eventuali specifiche preclusioni di legge.

La scelta di dare corso ad una partecipazione, di mantenerla, di effettuare un ulteriore investimento di capitale a rischio, deve essere preceduta da una determinazione pubblicistica che deve vagliare la compatibilità istituzionale e la conformità all'ordinamento della scelta.

La legge ammette, nel caso di attività d'impresa di diritto comune, un rapporto di strumentalità con un interesse generale che giustifica una deroga al principio di concorrenza con cui si provvede alla produzione in house di beni e servizi e prevede disposizioni limitative della capacità negoziale, in termini generativi di nuovi organismi di diritto comune (art. 3, c. 27 della L. n. 244/2007, art 14, c. 32 del D.L. 78/2010, art 13 del Decreto Bersani che vieta il cumulo di attività strumentali con i servizi pubblici locali e l'art. 9 del D.L. 95/2012. Prevede a carico del Consigli la verifica puntuale dei vantaggi economici rispetto alle alternative opzioni organizzative e dei costi dell'affidamento degli interventi ad una società partecipata, in termine di efficienza e di efficacia dell'attività e di economicità della gestione, oltre la considerazione delle ricadute nel lungo periodo sulla comunità locale e sull'organizzazione complessiva e delle conseguenti responsabilità dell'Ente stesso. Dal punto di vista strettamente civilistico la scelta dello strumento societario sottostante una precisa causa giuridica, che è quella di produrre se non utili, quantomeno, un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico ai soci.

Analoga ponderazioni di interessi caratterizza la decisione di acquisto di quote societarie, la modifica dello statuto, le eventuali modifiche e accordi tra i soci che regolamentino i rapporti patrimoniali, poiché tali atti investono l'intera vita societaria, dalla costituzione, fino alla decisione strategiche sulla gestione, passando dal destino della partecipazione e delle risorse disponibili dell'Ente proprietario. In definitiva l'investimento di risorse in un soggetto societario comporta sempre una valutazione costi/benefici che costituisce il *proprium* della discrezionalità amministrativa che si esercita nella fase pubblicistica anteriore al compimento degli atti negoziali.

La ponderazione delle opzioni economiche e strategiche in funzione degli interessi la cui cura è affidata dalla legge all'ente territoriale implica che, a livello istruttorio, l'ente si sia dotato di un piano strategico e talvolta di un vero *business plan* sulla cui base, a livello motivazionale, il provvedimento deve esprimere il percorso logico che legittima il compimento dell'atto negoziale.

In questa prospettiva, la previsione di perdite o di un risultato negativo della gestione caratteristica, non costituisce di per sé un fatto negativo in quanto esse possono essere connaturate all'investimento all'atto di avvio della società (c.d. di *start-up*) oppure costituire un fatto strutturale e consapevole in caso di servizi poco remunerativi, che non sarebbero appetibili per il

mercato. In questo secondo caso, peraltro, è necessario trovare un equilibrio, per esempio, tramite la destinazione dei profitti rivenienti dai settori di produzione remunerativi ovvero la ~~previsione di un trasferimento "a regime" da parte dell'ente esponentiale della comunità, che in questo modo realizza una redistribuzione fiscale del costo sociale del "servizio universale".~~ Lo strumento tipico della fiscalizzazione, come si vedrà, è il contratto di servizio.

Tuttavia, in determinate circostanze, la perdita ripetuta, in un triennio, assurge a fatto preclusivo cui il Legislatore riconduce effetti limitativi assoluti della discrezionalità degli enti (cfr. l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 in tema di dismissioni nei piccoli e medi comuni e, nello stesso decreto, l'art. 6, comma 19, in termini di finanziamento straordinario).

L'obbligo di ponderazione degli interessi in gioco, peraltro, non è limitato alla sola decisione partecipativa (costituzione, acquisto, mantenimento di partecipazioni), ma, altresì, alla fase gestionale e di controllo della *governance* inerente alla partecipazione: paradigmatiche sono le vicende del contratto di servizio (poiché la legge prevede che le condizioni di efficienza del servizio e le condizioni di equilibrio finanziario della gestione siano regolate nel contratto di servizio, e che nello stesso deve necessariamente essere inserito, l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione).

Preso atto che la vigente normativa , nello specifico il D.L.78/2010 e 95/2012, consente il mantenimento o la partecipazione in società il cui capitale sia detenuto in modo paritario o proporzionale al numero degli abitanti costituite da più comuni con popolazione complessivamente superiore a 30.000 abitanti.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Obiettivo

L'obiettivo delle parti è di consolidare i rapporti di interessi comuni nell'ambito della gestione di servizi strumentali istituzionali ampliando il bacino d'intervento ai territori limitrofi al Comune di Capaccio che hanno interesse e vocazione comune, al fine di realizzare economie di scala e migliorare la quantità e qualità dei servizi istituzionali dei territori procedendo a gestire parte dei servizi istituzionali mediante società strumentale in house.

Art. 2 - Gestione dei servizi strumentali

Sulle modalità di gestione dei servizi le parti concordano di utilizzare la Società a responsabilità limitata costituita dal

Comune di Capaccio attualmente denominata " Capaccio Paestum servizi", ampliando la compagine sociale e apportando alla stessa ~~modifiche allo statuto per trasformarla da mono a multi socio con~~ abitanti superiore a 30.000.

Art. 3 - I servizi strumentali da gestire

Le parti concordano che le attività istituzionali da dover gestire in associazione sono i servizi pubblici strumentali degli Enti Soci di interesse generale, consentiti dalla normativa richiesti dai singoli Enti mediante apposita convenzione.

Art. 4 - Contratto di servizio

Ogni singolo Ente potrà richiedere i servizi istituzionali strumentali previsti nello statuto approvando i piani economici/finanziari e di lavoro redatti dalla Società e lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti. I suddetti piani devono prevedere la copertura totale delle spese a carico dell'Ente richiedente ed eventuali coperture di perdite delle singole gestioni dovrà ricadere solo sull'Ente usufruttore del servizio.

Art. 5 - Dotazioni

La società svolgerà i servizi riportati all'art. 3 richiesti da soci utilizzando i beni strumentali degli stessi, in loro possesso che saranno forniti in comodato d'uso gratuito.

Art. 6 - Profili organizzativi e modifiche statutarie

Al vigente statuto della Società Capaccio Paestum Servizi saranno apportate le seguenti modifiche:

- Compagine sociale : L'attuale capitale sociale pari ad € 50.000 sarà rideterminato in € 10.000,00 e suddiviso in modo proporzionale agli abitanti.
- Oggetto sociale: lo svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti soci, nonché nei casi previsti dalla legge per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, ai sensi della'rt. 13 del D.L. 223/2006 per la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di interesse generale.
- Denominazione: La Società assumerà la seguente denominazione _____ ;
- Sede legale ed operativa: la sede legale e la sede operativa saranno ubicate nel Comune di Capaccio nei locali appositamente messi a disposizione dell'Ente Capaccio.

- Partecipazione e trasferimento: è prevista la partecipazione di solo Comuni che abbiano gli stessi interessi ed esigenze di gestire i servizi previsti nell'oggetto sociale in modo associato. Con l'ingresso di un nuovo socio il Capitale sociale sarà ridistribuito proporzionalmente al numero di abitanti in caso di mancato aumento dello stesso.
- Amministrazione e rappresentanza: La rappresentanza e la Direzione della Società viene conferita ad un amministratore unico e il controllo contabile ad un Revisore. Il Comune di Capaccio provvederà alla nomina dello stesso e ne stabilirà il compenso e dovrà farsi carico della copertura della spesa. Inoltre si farà carico di tutte le spese necessarie per il funzionamento della Società quali: La sede legale e le spese di funzionamento, il compenso per il Revisore/Sindaco contabile (o Collegio Sindacale), il Direttore Generale, Il Tecnico della sicurezza e di ogni altra figura o spesa necessaria per la conduzione.

Art. 7 - Spese di gestione e dei servizi

Il Comune di Capaccio si impegna a garantire, con propri fondi di bilancio, la copertura delle spese gestionali necessarie al corretto funzionamento della Società quali: I compensi dell'apparato d'Amministrazione, Direzione ed Amministrativo-Contabile-Tecnico e delle spese per il mantenimento della sede sociale ed operativa.

I Comuni soci garantiranno il pagamento dei compensi che saranno stabilito nei piani di lavoro ed economici-finanziari per i servizi che saranno individualmente richiesti con apposita convenzione.


Art. 8 - Impegni per la realizzazione dell'accordo di programma

Il Comune di Capaccio provvederà entro i primi giorni del mese di settembre ha predisporre il progetto necessario alla realizzazione di quanto innanzi riportato ed a sottoporlo all'approvazione delle altre Amministrazioni partecipanti.


I firmatari del presente protocollo si impegnano a sottoporre il progetto ai rispettivi Consigli Comunali entro il 20 settembre ed a compiere, ad avvenuta approvazione della partecipazione alla compagine sociale, tutti gli atti necessarie per la sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto delle quote e di modifiche statutarie.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO


Per il Comune di Capaccio, il Sindaco Italo Voza



Per il Comune di Albanella, l'Assessore Giancarmine Verlotta
Sindaco delegato dal Sindaco Giuseppe Capezzuto



Per il Comune di Felitto, il Sindaco il Sindaco Maurizio Caronna



Per il Comune di Castel San Lorenzo, il Sindaco Gennaro Capo



ALLEGATO LETTERA " "

AL N. DI REPERTORIO

E N. DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata e
fissione e a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art.
2463 cod. civ. e dell'art. 113, comma 4, lett. A) D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, e dell'art. 13 della L. 223/2006 conv. In
L. 248/2006, per l'erogazione di servizi strumentali e servizi
pubblici locali in house providing, con la denominazione di
"SELE CALORE MULTISERVIZI S.R.L.", per l'erogazione di
servizi pubblici strumentali degli Enti locali soci.
2. I Comuni soci della società esercitano sulla stessa un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al
contempo la società realizza la parte prevalente della propria
attività con gli stessi Comuni che detengono l'intero capitale
sociale.

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di
servizi pubblici strumentali all'attività degli Enti soci,
nonché nei casi previsti dalla legge per lo svolgimento di
funzioni amministrative di loro competenza, ai sensi dell'art.

13 del D.L. 223/2006 per la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di interesse generale.

2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può:

a) ricorrere ad aperture di credito presso banche, istituti di credito di finanziamento pubblico e privato, accendere mutui presso Società ed Enti a ciò preposti;

b) chiedere, per la progettazione, realizzazione e gestione delle attività di cui all'oggetto, sovvenzioni ed ogni tipo di finanziamento Regionale, Statale, Europeo ed accedere ai fondi di coesione CEE.

3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta, in appalto, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 3 - Sede

1. La società ha sede in Capaccio.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove agenzie, rappresentanze, succursali ed unità locali comunque denominate e di sopprimerle.

ARTICOLO 4 - Durata

1. La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO II

Capitale

ARTICOLO 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila), diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiore ad € 1,00, ripartito in quote in modo proporzionale agli abitanti dei Comuni soci, ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 ed ai sensi dell'art. 2468 del C.C.
2. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società, la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
3. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società, la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
4. **Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro compreso nella sua quota.**
5. **I finanziamenti che i soci, in base a formale deliberazione, faranno alla società in conto capitale, non**

danno dritto ad interessi.

6. Ogni socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.

8. I versamenti sulle quote sociali annuali da parte del Comune di Capaccio per il finanziamento delle spese gestionali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi di legge.

9. A carico del Comune di Capaccio in ritardo nei versamenti delle quote decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.;

ARTICOLO 6 - Partecipazione e trasferimento

1. Non è prevista la partecipazione in altri Organismi o Società pubbliche o a capitale misto.

2. I trasferimenti di quota saranno possibili solo tra Enti pubblici e qualora non alterino le proporzioni delle quote per abitante ed il bacino di abitanti inferiore o uguale a 30.000.

3. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della Società e dei soci

pubblici proprietari, (del socio pubblico proprietario), al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale ed il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 113, comma 4, lettera a), del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni.

4. Il Comune di Capaccio garantirà, attraverso il finanziamento con quote sociali, le spese relative all'Amministrazione, alla Direzione, al Coordinamento ed alle spese generali di funzionamento delle sedi sociali ed operative con sede nel Comune di Capaccio.

CAPITOLO III

Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 7 - Organi Sociali

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico;
- il Revisore;
- il Comitato di indirizzo e controllo.

ARTICOLO 8 - Decisioni dei soci

1. I Sindaci dei Comuni soci, quali rappresentanti degli Enti soci, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico sottopone alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a. la nomina dell'Amministratore Unico; resta a carico del Comune di Capaccio l'assunzione a carico del proprio Bilancio

della spesa del suo compenso;

b. la nomina di un direttore generale, le cui funzioni, durata e natura del rapporto, saranno definiti nell'atto di nomina e l'assunzione a carico del Bilancio di Capaccio della spesa del suo compenso.

c. la nomina del Revisore; resta a carico del Comune di Capaccio l'assunzione a carico del proprio Bilancio della spesa del suo compenso;

d. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

e. l'approvazione del budget annuale di previsione e del programma annuale degli investimenti;

f. l'approvazione del piano triennale degli investimenti;

g. l'approvazione dell'organigramma aziendale,

h. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 20.000,00;

i. l'assunzione di finanziamenti di importo non superiore alla somma che sarà stabilita annualmente in sede di approvazione del budget e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente erogante la concessione di garanzie reali.

1. l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione; la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

ARTICOLO 9 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti **l'organo di amministrazione** sottopone alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:
 - a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei Piani di lavoro e la destinazione ed eventuale distribuzione degli utili;
 - b. le modifiche dello statuto;
 - c. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.
 - a). al Presidente di Assemblea compete di accertare l'identità e la legittimazione del socio intervenuto, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b). al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c). agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

d). che siano indicati nell'avviso di convocazione, luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nel maggior termine di 180 giorni qualora, a giudizio dell'Amministratore unico (o del Consiglio di amministrazione), particolari esigenze lo richiedano.

5. La convocazione dell'Assemblea va fatta a cura dell'Amministratore Unico (o dal Presidente del Consiglio di amministrazione) con lettera raccomandata spedita ai soci (al socio) almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con le modalità di cui all'art. 2479-bis c.c.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore ed il Revisore, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea.

8. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio sceglie, se li crede del caso, due scrutatori anche non soci.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono costatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

10. Nei casi previsti dalla legge il verbale viene redatto da un notaio.

11. Può intervenire all'Assemblea il socio che risulta iscritto nel Registro delle Imprese. In Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un suo rappresentante.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

13. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci o dal loro rappresentante.

14. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 10 - L'Amministratore Unico

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Sindaco del Comune di Capaccio, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obbiettivi da raggiungere. La durata del mandato e' di tre anni.
2. L'Amministratore Unico può essere revocato per il venir meno del rapporto fiduciario alla base della nomina, in tal caso il Sindaco provvede contestualmente alla loro sostituzione.
3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico **l'Assemblea** provvede alla nomina di altro amministratore.
4. L'Amministratore Unico si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove tutte le volte che lo giudichi necessario.
5. L'Avviso di convocazione sarà inviato al Revisore e al Segretario, dall'Amministratore, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e nei casi d'urgenza con telegramma, fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno libero prima.
6. L'Amministratore Unico adotterà tutti gli atti di amministrazione di sua competenza. Il Segretario provvederà alla stesura di apposito atto che anoterà sul libro delle

deliberazioni che sarà firmato dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

7. Le decisioni dell'Amministratore Unico sono adottate con deliberazioni.

8. La seduta è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti l'Amministratore e il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Amministratore si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministratore e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una indennità annua fissata dal Sindaco con l'atto di nomina.

11. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti

che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo espresso e tassativo riserva alla competenza del socio.

12. Devono essere comunque preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei soci i seguenti atti:

- a). acquisto, vendita e permuta di immobili nonchè i conferimenti in altre società costituite o costituenti,
- b). il consenso per iscrizioni, cancellazioni e annodamenti ipoteche legali e l'esonero dei conservatori dei registri immobiliari da responsabilità,
- c). le transazioni e compromessi in arbitri anche come amichevoli compositori
- d). l'autorizzazione a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, presso banche ed istituti di credito e simili che comportino l'assunzione di obbligazioni in genere da parte della società per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (centomilaeuro) nonchè la concessione di garanzie anche reali a favore di terzi,
- e). l'accensione di linee di credito, fidi, mutui e altri strumenti finanziari che esponano la società ad un indebitamento superiore a 100.000 euro (centomilaeuro).

ARTICOLO 11 - **Rappresentanza della società**

1. L'Amministratore Unico e' il legale rappresentante della società. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o,

in caso di sua assenza o impedimento, a persona nominata dall'Assemblea dei soci.

CAPITOLO IV

Controllo delle attività gestionali

ARTICOLO 12 - Comitato Intercomunale di controllo analogo

1. Per l'affidamento diretto dei servizi strumentali i Soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, ad esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la costituzione del Comitato Intercomunale di Controllo Analogo costituito dai rappresentanti legali dei Comuni soci o suo delegati.

2. Il controllo e' effettuato dagli Enti soci, in forma di indirizzo - monitoraggio - verifica , sia attraverso l'assemblea ordinaria, sia attraverso una "Comitato di indirizzo e Controllo", nominato dallo stesso.)

2. L'attività del Comitato sara' disciplinata da apposito Regolamento approvato dagli Enti soci, al quale la Società dovrà attenersi.

CAPITOLO V

Controllo legale dei conti

ARTICOLO 13 - L'Organo di controllo

1. Il controllo contabile e' svolto da un revisore iscritto nel registro dei presso il Ministero di Giustizia.

2. Il Revisore svolge le funzioni di controllo previste dalla legge. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul corretto funzionamento della società.

3. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies del C.C..

4. Il corrispettivo del revisore e' determinato dal Sindaco all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

5. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione del socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa (dal Sindaco) con deliberazione dell'assemblea; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

7. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, il Revisore esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

8. Delle riunioni del Revisore deve redigersi apposito verbale e trascritto nel libro delle decisioni.

9. Il Revisore deve assistere alle adunanze dell'Amministratore e dell'Assemblea dei Soci.

10. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Revisore , il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale al bilancio e se gravi deve denunciarli

immediatamente all'Assemblea, presentando le sue conclusioni o proposte.

CAPITOLO VI

Bilancio ed utili

ARTICOLO 14 - Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre all'Assemblea dei soci.
2. La Società dovrà predisporre e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il Bilancio preventivo, la Relazione previsionale e programmatica triennale ed i piani di lavoro annuali.
3. La Società dovrà operare, in mancanza del Bilancio previsionale approvato, in gestione ordinaria attenendosi agli stanziamenti del Bilancio dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 15 - Utili

1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, vengono destinati in parte a riserva straordinaria e/o reinvestiti nel successivo Bilancio, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio di esercizio.

CAPITOLO VII

Scioglimento

ARTICOLO 16 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.
3. Per gli effetti della revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 2487 ter del codice civile.
4. Le disposizioni sulle decisioni del socio sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
5. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

CAPITOLO VIII

ARTICOLO 17 - Giudizi legali

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno sottoposte alla giurisdizione del Tribunale di Salerno.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

ARTICOLO 18 - Disposizioni generali

1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalla

legge in materia.

Firmato:

Il Sindaco di Capaccio, Italo Voza,

Il Sindaco di Albanella, Giuseppe Capezzuto,

Il Sindaco di Castel San Lorenzo, Gennaro Capo,

Il Sindaco di Felitto, Maurizio Corona;

Notaio Luigi Capobianco. Sigillo.



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 8) SOCIETA' CAPACCIO PAESTUM SERVIZI SRL.
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

feroce

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

feroce

IL RESPONSABILE

Data _____

Capaccio, 25 settembre 2013

Al Signor Sindaco
del Comune di
CAPACCIO (SA)

Oggetto: Parere sul progetto di trasformazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in liq.ne" in società in house multiservizio dei Comuni di Albanella, Capaccio, Castel S. Lorenzo e Felitto.


I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capaccio (SA) , nominato con delibera consiliare n° 58 del 20.06.2013,

- vista la proposta di delibera di C.C. per il giorno 26/09/2013 ad oggetto: Società Capaccio Paestum Servizi Srl - Provvedimenti,

Premesso

- Che la suddetta società è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea ordinaria del 23 gennaio 2013, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 25.09.2012, in base alla causa di scioglimento della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, prevista dall'art. 2484 C.C., comma 1, n. 2), in quanto per i 3 esercizi 2009 – 2010 e 2011 aveva conseguito perdite complessive pari a € 690.888,29 e pertanto ai sensi del D.L.n.78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, nonché del D.L. n. 225 del 29/12/2010, la società doveva essere messa in liquidazione;
- Che con verbale di assemblea ordinaria dei soci del 28/06/2013 la società in oggetto ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012, con una perdita di esercizio di € 108.056,39;
- Che l'Amministrazione Comunale ha predisposto un progetto di variazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in liq.ne" del Comune di Capaccio, in società in house " Sele Calore Multiservizi S.r.l" dei Comuni di Albanella, Capaccio, Castel S. Lorenzo e Felitto, contenente le motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il piano programma per la gestione dei servizi pubblici strumentali, con le relative previsioni di spesa, che determinano un ammontare complessivo di € 1.566.795,06 per il Comune di Capaccio, a fronte di un totale riepilogativo delle spese di 1.703.507,44;
- Che il protocollo d'intesa tra i rappresentanti dei quattro Comuni aderenti al progetto è stato sottoscritto in data 04/09/2013 e risulta allegato al progetto di variazione di cui sopra;
- Che è stata predisposta la bozza del nuovo Statuto, che all'art.13 prevede il controllo legale dei conti da parte di un Revisore iscritto nel registro presso il Ministero di Giustizia;
- Che il liquidatore della "Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in liq.ne" ha redatto apposito prospetto con le situazioni patrimoniali di apertura della liquidazione al 23/01/2013 e di periodo al 15/09/2013. Da quest'ultima si evince un risultato positivo di periodo di € 310.356,75, dovuto a proventi e sopravvenienze del periodo di liquidazione, per effetto delle plusvalenze conseguite sulle transazioni dei debiti;
- Che in considerazione della popolazione complessiva dei quattro Comuni partecipanti, viene superata la soglia dei 30.000 abitanti, consentendo la disapplicazione delle limitazioni imposte dall'art.14, comma 32, del D.L. n.78/2010, per i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
- Che il Collegio si è già occupato all'operazione in oggetto, con il verbale n. 6 del 11/09/2013, il cui stralcio viene di seguito riportato:

"Quindi, si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, alla quale partecipano anche il Segretario Comunale, l'Assessore alle Finanze dott. ssa Palumbo e l'Avv. Catarozzi in qualità di liquidatore della società Capaccio Paestum Servizi srl, per un aggiornamento sulla procedura di liquidazione della società.



L'Avv. Catarozzi consegna al Collegio copia del verbale di liquidazione n. 9 del 04/09/2013, relativo alla presa d'atto delle perdite complessive nel periodo 2009-2012, ammontanti ad € 798.944,68, mentre le perdite deliberate in seno al Consiglio Comunale sono pari ad € 690.888,29, relative agli esercizi 2009-2011.

Per quanto riguarda la perdita dell'esercizio 2012, pari ad e 108.056,39, viene riportato quanto segue: "... Essendo stata accertata ad avvenuta messa in liquidazione, non necessita di ricapitalizzazione per quanto appresso si dirà, tenuto conto che durante la fase liquidatoria non sussiste il tradizionale concetto giuridica ed aziendale di capitale sociale e patrimonio netto di continuità, bensì un patrimonio netto di liquidazione, unico fondo nel quale è confluito il risultato negativo dell'esercizio 2012.

- Nel corso del 2013, sono avvenuti versamenti (per € 456.966,00) che completano integralmente il versamento delle perdite ricapitalizzate, ragion per cui, ad oggi le perdite 2009-2010-2011, risultano deliberate e versate...."

Da tale verbale di liquidazione n.9 si evince altresì che la perdita dell'esercizio 2012, potrebbe trovare copertura nel risultato della gestione liquidatoria di fine anno, il cui parziale al 15/06/2013, viene stimato in almeno circa 190.000,00 euro. Tale verbale n. 9 viene allegato al presente verbale.

Viene altresì consegnata al Collegio copia della seguente documentazione:

- 1) nota del liquidatore avv.Catarozzi, raccomandata a mano, prot. n. 32249 del 04/09/2013, ad oggetto : Procedura di revoca dello stato di liquidazione, focus sul patrimonio netto e sugli adempimenti, non necessarietà della ricapitalizzazione per l'esercizio 2012;
- 2) progetto per la trasformazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi Srl" del comune di Capaccio in Società in house multiservizio "" dei comuni di Albanella, Capaccio , Castel San Lorenzo e Felitto, per la gestione dei servizi strumentali dei Comuni soci;
- 3) Protocollo d'intesa, debitamente sottoscritto da parte dei rappresentanti dei relativi Comuni, per la partecipazione alla compagine sociale della suddetta società;
- 4) Piano Programma per la gestione dei servizi pubblici strumentali della società in house, da costituirsi tra gli anzidetti Comuni.

Il Collegio resta in attesa di ricevere l'ulteriore documentazione prevista dal crono programma inserito nel progetto di trasformazione di cui al punto 2)."

- Che il liquidatore della società ha redatto, in data odierna, la "Relazione sullo stato liquidatorio al 15/09/2013 e proposta di revoca della liquidazione", composto da n. 21 pagine, dal quale si evince il seguente piano degli impegni liquidatori:

Incasso dei crediti certificati; pagamento dei debiti tributari; liquidazione delle immobilizzazioni, gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.

Egli propone altresì al Socio Unico, Sindaco del Comune di Capaccio, la revoca della procedura liquidatoria. A tal fine egli propone la: conservazione di un sistema di contabilità separata,

conservazione del fondo accantonamento Interim 25 S.p.A, sino alla definitiva evizione del debito.....;

creazione di equilibrio economico e gestionale di prospettiva,

Tanto premesso, visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato, nonché responsabile di Ragioneria;

Il Collegio

Resta in attesa dell'atto notarile, previsto per il 30/09/2013, per la cessione delle quote ai Comuni di Albanella, Felitto e Castel San Lorenzo, nonché per la statuizione delle suddette variazioni societarie, raccomandando quanto segue:

- 1) la revoca dello stato di liquidazione della società in house "Capaccio Paestum Servizi Srl" con l'osservanza dell'art.2487 ter del C.C.. In particolare del comma 1, secondo il quale la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, in presenza della previa eliminazione della causa di scioglimento, nonché del comma 3 che prevede l'applicazione dell art.2436 C.C., il quale sancisce che " la revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa documentazione.....".
- 2) Per quanto riguarda le spese di amministrazione, di coordinamento e di direzione della modificata società, al fine del contenimento dei relativi costi, in osservanza al principio costituzionale della economicità della gestione pubblica, si invita a verificare la possibilità di utilizzare figure professionali esistenti nell'organico del Comune, già retribuite dall'Ente, quindi senza ulteriori oneri aggiuntivi per la società in house;
- 3) Di osservare pienamente i limiti, le condizioni e le procedure imposte dalla vigente normativa in materia di società partecipate dagli Enti Locali, dando atto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con il parere n.9/2012, ha chiarito il contenuto del comma 32,

art.14, L.122/2010, nel senso che per i Comuni fra i 30.000 e i 50.000 abitanti, la costituzione di nuove società o il mantenimento di partecipazioni, è consentito in relazione a una sola società e che il divieto non si applica alle società con partecipazione paritaria, ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

- 4) Di instaurare un idoneo sistema di controllo di gestione sulla società partecipata, prevedendo l'obbligo di incrocio di dati e di notizie tra il Revisore della società e il Collegio dei Revisori del Comune, nell'interesse preminente dell'Ente.

In conclusione alla luce di quanto precede e dell'ampia documentazione esaminata il Collegio, pur ritenendo percorribile la procedura indicata, considerata la complessità della normativa e la pluralità degli orientamenti dei pareri e delle opinioni in materia, al fine di dare certezza all'intera operazione raccomanda di acquisire appositi pareri dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore al Bilancio ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente: Dott. Aniello D'Uva



Il Componente Prof. Alberto Carpino



Il Componente: Rag. Domenico Ferraro



Il giorno Venti Nove del mese di dicembre dell'anno in cui si trova, presso la sede Comunale del Capoluogo, si è riunita la Commissione Bilancio e Finanze appositamente convocata con nota prot. 34482 del 23.09.2013.

Alle ore 12.45, per il protrarsi delle tante faccende, sono presenti i componenti: Pizzillo, Corallo, Tasso, SE Carlo, Sabatello.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente ha dichiarato aperta la seduta e ha preso in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale P.V.

Punto 5): regolamento Comunale per la concessione di prelievi e contributi ai pubblici e privati.

Il presidente propone la approvazione del come già approvato dalla Commissione Statuto e regolamenti.

La Commissione approva.

Punto 6): regolamento Comunale sulla celebrazione dei matrimoni civili.

Alle ore 12.50 arriva il componente Pizzillo.

Il presidente propone la approvazione del come già approvato dalla Commissione Statuto e regolamenti.

La Commissione approva.

Punto 7): Sportello unico delle


attività Juan Pike (D.P. n. 468/2010-PB)
 Art. 5 e 6 - Commissione: verso la deliberazione
 e.c. n. 36/2012 ad approvazione in sede
 della Commissione. Il presidente propone la
 approvazione con voto già approvato
 della Commissione (Art. 1) Termine
 irrinunciabile. Alle ore 13.03 si allontanano
 il Componente Fano. La Commissione
 afferra.


(Punto 7): Costituzione Atto di grande
 sociale - Tiriatice.
 La Commissione esamina le giustificazioni
 offerte con la nota del Consigliere Tarallo
 alla Commissione.


(Punto 8): Società Capelli di Strada
 di Strada - Irvinamenti -
 Interviene la Dr.ssa Pelucchi - assessore al
 Silvano - che relaziona sull'argomento.

Alle ore 13.21 si allontanano il Componente
 Tarallo e il Componente di Fano, i quali
 si riuniscono ad approvare gli argomenti in
 e.c. - volta la relazione dell'assessore
 Pelucchi. La Commissione all'unanimità
 dei presenti, afferra.

(Punto 9): Azienda Speciale P.A.S.I.A.
 Irvinamenti - La Commissione, volta
 la relazione dell'assessore Pelucchi, afferra
 all'unanimità dei presenti, afferra.
 Nell'attesa della deliberazione, alle ore 13.30,
 si scioglie.

Il Segretario


Il Presidente


Il Componente

 Luca Scatella